

N. R.G. 54855/16

SENT. n. 747/18

CRON. n. 388/18

Rep

696/18



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
I CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:  
dott.ssa Franca Mangano Presidente  
dott. Vincenzo Vitalone Giudice  
dott.ssa Daniela D'Auria Giudice rel.  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54855/16 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 6.12.2017, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, stante la rinuncia, e vertente e vertente

**TRA**

[redacted] rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabrina Primavera e Cesare La Gioia, con elezione di domicilio in Roma, via Nomentana 909, presso l'avv.to Sabrina Primavera

**ATTORE**

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**CONVENUTO CONTUMACE**

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

**oggetto:** riconoscimento della cittadinanza italiana;

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

All'udienza del 6.12.2017 l'attore ha concluso come da verbale in pari data.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. [redacted] di nazionalità moldava, ha promosso innanzi all'intestato Tribunale il giudizio per il riconoscimento del diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana ex art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per aver contratto matrimonio con cittadino italiano il 17.8.2011, diritto negato dall'Amministrazione, con decreto prefettizio del 18.5.2016, e ciò in quanto "dal rapporto informativo della Questura di Roma del 24.2.2016 si rileva che la SV ha interrotto la convivenza coniugale con il sig. [redacted]".

L'attrice, premesso che mai, nemmeno in fatto, era stata interrotta la convivenza coniugale, ha chiesto che le fosse riconosciuto lo status di cittadina italiana.

La domanda è fondata.

Al riguardo, deve rilevarsi che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 92/1991, come modificato dalla legge n. 94 del 2009, "Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi";
- il Ministero dell'Interno, sulla base di un "rapporto informativo", del quale si ignora il contenuto, né vengono chiarite le fonti conoscitive, ha respinto l'istanza formulata dall'odierna attrice, sul presupposto che l'attrice avrebbe interrotto la convivenza con il coniuge, richiamando la pronuncia n. 6526/2007 del Consiglio di Stato, a mente della quale "Ai sensi dell'art. 5, l. 5 febbraio 1992 n. 91, il requisito per l'acquisto della cittadinanza italiana consiste non soltanto nel dato formale della celebrazione di un matrimonio (inteso in una prospettiva di atto-rapporto) tra lo straniero ed il cittadino italiano, ma anche nella conseguente instaurazione di un vero e proprio rapporto coniugale (con le sue concrete connotazioni tipiche stabilite dall'art 143 c.c.: fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione) perdurante da almeno tre anni e tale da dimostrare l'integrazione dello straniero nel tessuto sociale e civile nazionale. Di conseguenza, legittimamente il Ministro dell'interno nega la concessione della cittadinanza italiana a chi, seppure coniugato da oltre tre anni con un cittadino, non abbia mai convissuto con questi";
- va premessa la giurisdizione del GO: ed infatti la controversia originata dal mancato riconoscimento della cittadinanza italiana ha ad oggetto il diritto soggettivo, perfetto, ad acquistarla, il cui accertamento – al di fuori delle ipotesi di all'art. 6 comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, nelle quali l'accertamento della sussistenza di "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica" implica una valutazione discrezionale della competente amministrazione, con conseguente affievolimento del diritto – non implica alcuna valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione;
- ciò posto (e sottolineato che nemmeno risulta che l'attrice abbia mai cessato, nemmeno in mero fatto, la convivenza con il coniuge [redacted]), deve sottolinearsi che le uniche cause ostative alla concessione della cittadinanza sono lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la separazione personale dei coniugi;
- più in particolare, quanto alla "separazione personale", deve poi escludersi che con tale locuzione il Legislatore abbia voluto riferirsi a tutte le ipotesi di separazione, anche di mero fatto, e ciò nemmeno facendo leva su di un criterio ermeneutico storico: ed, infatti, sebbene, prima della novella del 2009, la norma indicasse, quale causa ostativa, la "separazione legale", la sostituzione della locuzione risponde all'esigenza di emendare il dettato normativo da un evidente tecnicismo (e ciò in

quanto il Legislatore, nel riferirsi alla fattispecie, utilizza sempre la diversa locuzione "separazione personale", cfr. articoli 150 e 154 cc);

- peraltro, quando il Legislatore ha voluto dare rilevanza anche alle ipotesi di separazione di mero fatto, ha redatto la norma in modo da chiarire la predetta circostanza (cfr. art. 6 della l. n. 184 del 1983, il quale reca "L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto");

- in tal senso, la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 969/2017, che ha precisato che "Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 91 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 11, della l. n. 94 del 2009, la separazione personale dei coniugi costituisce condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano, ma non anche la separazione di fatto", condivisibilmente aggiungendo nella parte motiva, che le condizioni ostative al riconoscimento della cittadinanza italiana "non possono essere fondate su clausole elastiche, ma su requisiti di natura esclusivamente giuridica, predeterminati e non rimessi ad un accertamento di fatto dell'autorità amministrativa, come desumibile anche dall'esame delle altre specifiche condizioni interdittive, l'annullamento, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio".

La domanda può, quindi, essere accolta.

2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  
P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara [redacted] nata a [redacted] cittadina italiana;

2) ordina alla competente autorità di procedere all'annotazione della sentenza negli Atti dello Stato Civile;


3) condanna il **MINISTERO DELL'INTERNO** al rimborso delle spese di lite a favore di [redacted] liquidate in 560,00 euro per esborsi e 2.738,00 euro per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 15.12.17

IL GIUDICE REL.  
dott.ssa Daniela D'Auria



IL PRESIDENTE  
dott.ssa Franca Mangano



Depositato in Cancelleria  
Roma, il 12 GEN. 2018

IL CANCELLIERE CI  
DI UBALDO ENRICO

IL CANCELLIERE CI  
DI UBALDO ENRICO

